



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2019, proposto dal sig. Giuseppe Salvatore Castiglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Torrusio, Luigi Cafaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Maria Torrusio in Vallo Della Lucania, via Ferruccio Parri, Snc;

contro

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale Arma Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per l'Accertamento dei requisiti psico-fisici non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1607/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

a) del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 19.11.18, prot. n.366794/2-11, con il quale il ricorrente è stato riconosciuto “INIDONEO” con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018), per i seguenti motivi:

- “presenta valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n°207;

- ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note d'ansia da prestazione non contenuta”;

b) del bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15 maggio 2018 per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- delle graduatorie di merito pubblicate il 14/12/2018 di cui al verbale n.70 del 4.12.2018 della Commissione esaminatrice relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;

- del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n.61/11-4-1 CC di prot. del 13.12.2018 di approvazione delle graduatorie di cui sopra;

- dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de qua;

- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 61/8-2 CC del 06.08.2018;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo, con ogni riserva in esito all'istanza di accesso agli atti dell'accertamento, notificata all'amministrazione competente;

E PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere ritenuto idoneo al servizio di carabiniere in ferma

quadriennale di cui al su indicato bando di concorso e dunque riammesso al concorso di cui trattasi, previo espletamento degli accertamenti residui e, se superati, delle prove successive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale il ricorrente sostiene la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio e chiede di venir autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto il ricorrente è autorizzato ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web dell'Arma dei Carabinieri di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento il ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami, fissando però l'onere della notifica individuale ad almeno tre controinteressati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 30 aprile 2019.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter il sottoscritto Avv. Francesco Maria Torrusio, nella qualità di difensore e procuratore del sig. Castiglia Giuseppe Salvatore, giusta procura in atti, attesta che la presente copia informatica del decreto del Consiglio di Stato n.49872019 r.p.p. del 30.04.2019, è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso n°3410/2019 r.g. Consiglio di Stato sezione IV
Vallo della Lucania per Roma, 15 maggio 2019

Avv. Francesco Maria Torrusio